

Criticità interpretative della normativa in tema di tassazione (c.d. “in entrata”) applicabile alla sottoposizione di beni e di diritti al vincolo del trust

Angelo Busani

Saggio - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: Angelo Busani, *Criticità interpretative della normativa in tema di tassazione (c.d. “in entrata”) applicabile alla sottoposizione di beni e di diritti al vincolo del trust*, in *Trusts*, 2025, 216.

DOI:

© 2025 Servizi per il Trust srl
- Tutti i diritti riservati

Tesi

L'introduzione della norma che consente di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta di donazione nel momento in cui si stipula l'atto con il quale si sottopongono beni e diritti al vincolo del trust solleva una serie di criticità interpretative: in particolare, il tema della detraibilità dell'imposta versata “in entrata” dall'imposta da versare “in uscita” e il tema dell'esercizio dell'opzione in presenza dei presupposti per applicare un'agevolazione, quale quella di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS. Altre criticità derivano in relazione all'applicazione della nuova normativa alle dotazioni di trust effettuate prima del 1° gennaio 2025.

The author's view

The new provision which allows the option to apply the gift tax at the time of the conclusion of the deed by which the goods and rights are subjected to the trust raises a number of critical questions of interpretation: in particular, the question of the deductibility of the tax paid “inwards” from the tax to be paid “outwards” and the question of the exercise of the option when the conditions for the application of a tax relief such as that referred to in art. 3, paragraph 4-ter, TUS. Other critical issues arise from the application of the new legislation to acts of contribution of assets to a trust carried out before January 1, 2025.

Sommario: § 1. L'opzione per la tassazione “in entrata” - § 2. Detraibile l'imposta pagata in entrata? - § 3. Opzione per la tassazione in entrata e applicazione di agevolazioni - § 4. Le nuove istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione - § 5. Gli atti di dotazione stipulati prima del 1° gennaio 2025

§ 1. L'opzione per la tassazione “in entrata”

La riforma recata dal D. Lgs. [18 settembre 2024, n. 139](#)¹ concede una rilevante facoltà di pianificazione patrimoniale laddove permette di derogare alla regola generale secondo cui l'imposta di donazione “si applica ai trasferimenti di beni e diritti [...] derivanti da trust” (art. 1, comma 1,² TUS³) “ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari” (art. 4-bis,⁴ comma 1, primo periodo, TUS), mediante l'esercizio dell'opzione per la cosiddetta tassazione “in entrata”: vale a dire che al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione (o, in caso di trust testamentario, al trustee)⁵ è concessa la facoltà di “optare per la corresponsione dell'imposta [di donazione] in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione” (art. 4-bis, comma 3, primo periodo, TUS). L'esercizio di questa opzione, inoltre, rende immediatamente applicabili, nel caso in cui l'atto di dotazione del trust (o del vincolo di destinazione) abbia a oggetto beni immobili, anche l'imposta ipotecaria (con l'aliquota del 2 per cento: art. 1, Tariffa TUIC⁶) e l'imposta catastale (con l'aliquota dell'1 per cento: art. 10, comma 1, TUIC).

Dall'opzione per la tassazione “in entrata” consegue che “non sono soggetti all'imposta” di donazione “i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria⁷ per cui è stata corrisposta l'imposta in via